Avv. Fernando Colucci
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
pec: colucci.fernando@coabrindisi.legalmail.it
via San Pompilio Maria Pirrotti, snc - LECCE
Cod. Fisc. CLCFNN48R17F152N; P.I. 00266290741
Tel. 0832 / 351099; CELL. 333.6100010

TRIBUNALE di VENEZIA- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.414 c.p.c.

per: SIGNORE GIUSEPPA nata a Vernole (LE) il 29.09.1971 (C.F. SGNGPP71P69L776E), ivi residente in via A. De Gasperi 12/A e, ai fini del presente atto, elettivamente domiciliata in Lecce alla via San Pompilio M. Pirrotti snc, presso e nello studio degli avvocati Silvia Colucci (C.F. CLCSLV80S54F152U) e Fernando Colucci (C.F. CLCFNN48R17F152N) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83.III c.p.c. da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 18.5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013; e che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, co 1, c.p.c. e 16, co 1, d.lgs. n. 546/1992, dichiarano che il rispettivo indirizzo pec è silvia.colucci@coabrindisi.legalmail.it/colucci.fernando@coabrindisi.legalmail.it, mentre il comune numero di fax è 0832351099, dovendosi quivi eseguire le comunicazioni afferenti al presente giudizio.

contro: MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro in carica.

contro: MIUR - USR PUGLIA, in persona del legale rappresentante in carica.

contro: MIUR – USP – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA di LECCE, in persona del legale rappresentante in carica.

contro: MIUR – USR VENETO, in persona del legale rappresentante in carica.

contro: MIUR- UST VENEZIA, in persona del legale rappresentante in carica.

contro: i docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato in prova per un posto COMUNE ai sensi dell'art. 1.99 l. n. 107/2015 (Fase "C") con punteggio inferiore, o uguale, a **21+6**, e non aventi diritto a precedenza, assegnati ai diversi AMBITI PUGLIA indicati in ordine di preferenza dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

nonché **contro:** i docenti di ruolo non aventi diritto a precedenza con punteggio inferiore, o uguale, a **21+6** che, assegnati ai diversi AMBITI PUGLIA indicati dalla ricorrente in ordine

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

di preferenza nella domanda di mobilità per assegnazione Ambito a Livello Nazionale Scuola Primaria a.s. 2016/2017 hanno ottenuto il trasferimento per l'a.s. 2017/2018 nei diversi AMBITI PUGLIA indicati dalla ricorrente in ordine di preferenza nella domanda giusta nota del MIUR n. 16128 del 12 aprile 2017.

FATTO

1.- La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova per un posto COMUNE, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 27.11.2015, per n. 24 ore settimanali di lezione e provvisoriamente assegnata all' I.C. "C. De Giorgi" di Lizzanello (LE); all. 1,2.

1.1.- La stessa è, altresì: **a)** coniugata con il sig. Pascali Antonio (capo di 1^ classe della M.M. in servizio presso l'Infermeria Presidiaria di Taranto/Sede distaccata di Brindisi), madre di Pascali Valeria (studentessa del corso di Scientifico Statale "C. De Giorgi" di Lecce; all. 3,4,5,6; **b)** invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60% (all. 7).

2.- Con l'ordinanza n. 241/2016 il MIUR ha disposto le modalità ed il campo di applicazione della Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi "B" e "C" da GAE.

2.1.- Pertanto, la detta docente ha presentato domanda di mobilità indicando tutti i servizi ed i titoli conseguiti, gli Ambiti Territoriali di preferenza, ed il servizio *pre-ruolo* prestato (3 anni) presso la scuola statale (all. 8).

3.- Per suo canto, l'USP LECCE le ha comunicato che, ai fini della valutazione della domanda di mobilità, sarebbe stato preso in considerazione il *punteggio base* **21** + **6** *per il comune ricongiungimento* (all. 9).

4.- Ma, seppure inserita nell'elenco dei trasferimenti con punteggio **21**+ **6**, le è stato comunicato che, secondo quanto previsto dalla nota della Dg Personale della scuola n. 20453 di Prot. del 27.07.2016, la sua assegnazione per il triennio prossimo era presso l'istituto "VEIC83400V-I.C. ILARIA ALPI" (AMBITO VEN0000017) non indicato nelle preferenze espresse in sede di domanda di mobilità (all. 10).

Quindi in nessuno degli AMBITI PUG da lei indicati in ordine di preferenza.

Ed a notevole distanza dal proprio nucleo familiare composto da:

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

a) il marito, Pascali Antonio che, maresciallo/infermiere della M.M. con sede di lavoro presso la base navale di Brindisi, è impossibilitato a seguirla a Favaro Veneto (VE) ed in più con turni di lavoro che lo costringono a lunghe assenze notturne e diurne da casa;

b) due figlie che, per seguire la madre, dovrebbero cambiare, rispettivamente, sede universitaria e scolastica.

4.1.- A ciò si aggiunga che le patologie per le quali la ricorrente è stata dichiarata invalida al 60% (*cardiopatia ipertensiva, bpco asmatiforme, spondilodiscoartrosi con ernie discali multiple*; all. 7) risultano all'evidenza incompatibili con la vita alla quale la ricorrente è costretta lontano dal proprio nucleo familiare, senza una presenza solida, vigile e fattiva: una presenza che dia contenimento e sostegno in modo concreto quanto meno alle sue attività dopolavorative.

5.- Tutto ciò mentre altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa FASE "C", con posizione di gran lunga deteriore in elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente nel proprio ordine di preferenza; e, successivamente, hanno ottenuto il trasferimento per l'a.s. 2017/2018 nei diversi AMBITI PUGLIA indicati dalla ricorrente in ordine di preferenza nella domanda giusta nota del MIUR n. 16128 del 12 aprile 2017.

6.- Avverso l'assegnazione al'"VEIC83400V-I.C. ILARIA ALPI" (AMBITO VEN0000017) ha proposto reclamo, allegando l'elenco di tutti i docenti che, ancorché in posizione deteriore in graduatoria, sono stati assegnati agli A.T. per i quali aveva espresso preferenza prioritaria (all. 11).

Ma vanamente, se è vero, come è vero, che in sede conciliativa le è stato proposto l'A.T. EMR0000012- Tipo posto AN (all. 12), rifiutato.

7.- E', altresì, ricorsa vanamente al TAR Lazio che, solo il 04.07.2017, con la sentenza n. 07674 dei 01.02./04.07.2017 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione (all. 13).

8.- La domanda, giusta nota del MIUR n. 16128 del 12 aprile 2017, di trasferimento per l'a.s. 2017/2018 in uno degli A.T. Puglia ivi indicati, è stata disattesa (all. 14).

9.- A tutela del suo diritto ha adito ex art. 700 c.p.c. codesto Giudice che ne ha rigettato l'istanza non ritenendola supportata da adeguata situazione di urgenza (all. 15).

DIRITTO

A.- *Sul c.d. algoritmo*.-

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

α.- In sede di primo approccio si torna ad annotare che:

-La ricorrente ha partecipato, provenendo per la sua assunzione in ruolo dalla posizione occupata nelle GAE, alla fase "C"[1] della procedura di mobilità per gli insegnanti della scuola primaria su posto comune per l'anno scolastico 2016/2017 proponendo domanda, così come previsto dalla l. n. 107/2015, soltanto per Ambiti Territoriali a livello nazionale.

-Tanto ha fatto indicando gli AMBITI TERRITORIALI di Puglia dal **1°** al **23°** posto di gradimento in ordine di preferenza, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1.108, l. n. 107/2015 (all. 8,11).

-Di fatto è stata trasferita d'ufficio a "VEIC83400V-I.C. ILARIA ALPI" (AMBITO VEN0000017); mentre altri concorrenti, che vantavano punteggio inferiore, o uguale, a **21+6** sono stati trasferiti in quegli Ambiti Territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria.

β.- Orbene; alla ricorrente risulta che codesto Tribunale ha riconosciuto illegittimo il comportamento del MIUR in questa sede criticato.

E, in fattispecie analoga il Tribunale di Lecce ha osservato quanto segue[2].

«*…L'art. 5, comma 1, del CCNI sulla mobilità dell'8 aprile 2016 stabilisce che "Il personale docente transitato nei ruoli statali dai relativi ruoli comunali e provinciali a decorrere dall'a.s. 2015/2016 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla <u>mobilità territoriale</u> e professionale a partire dall'anno scolastico 2016/2017, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e <u>sulla base del punteggio</u> spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità didattica, si valuta solo quello prestato in qualità di docente e nelle modalità previste dalle citate tabelle".*

L'art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016 sulla mobilità dei docenti ha previsto quattro distinte fasi per la mobilità territoriale dei docenti, ma qui interessa ciò che è stato disposto per la fase C, che riguarda gli assunti in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, provenienti dalle GAE: "La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio,

[1]L'art. 6 CCNI 08.04.2016 prevede: «*…gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*».

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza, tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine".

Nell'allegato I dello stesso CCNI si precisa che: "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

La norma contrattuale nel suo contesto è chiara: la mobilità deve avvenire sulla base del punteggio e rispettando l'ordine di preferenza indicato nell'istanza.

β.1.- In tutte le sedi giudiziarie nelle quali è stato dibattuto il problema del c.d. *algoritmo* il MIUR non ha contestato che una sede rientrante in uno degli Ambiti Territoriali indicato prioritariamente dal ricorrente di turno rispetto a quello assegnatogli sia stata attribuita ad un docente che occupava una posizione deteriore nello stesso Ambito.

E proprio questa mancata contestazione, come osserva il Tribunale di Lecce, «…*sta a significare che la norma contrattuale è stata violata, coinvolgendo l'intero sistema delle assegnazioni di sede, per cui indeterminato è il numero dei contro interessati di un soggetto che ritenga violata la norma contrattuale di mobilità*»[3].

In altri termini, il MIUR, in tutti i procedimenti promossi avanti i Tribunali d'Italia (e dunque anche in quello deciso da codesto Tribunale), si è difeso sostenendo di avere operato correttamente valutando le domande secondo l'ordine di preferenza espresso da tutti i docenti.

Ritenendo, cioè, corretto che con riferimento ad ogni Ambito Territoriale dovessero essere graduati tutti i concorrenti che lo avevano espresso per primo tra le loro preferenze e che, al termine di tale operazione, non venissero più trattati coloro che sono stati soddisfatti sull'Ambito da loro espresso.

---

[2]Trib. Lecce-sez. lav. coll. 19.01.2017. Iazzi/MIUR+ altri.
[3]Trib. Lecce-sez. lav. coll.; Iazzi/MIUR+ altri, cit.

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

Ritenendo, altresì, corretto, che nella fase successiva - con riguardo a ciascun Ambito Territoriale – dovessero essere graduati coloro che lo avessero espresso come secondo nella lista e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza.

Ritenendo, infine, corretto che tale meccanismo dovesse essere ripetuto per tutti gli Ambiti esprimibili sino a che non fossero terminati o i soggetti da trattare o i posti disponibili.

γ-. Sennonché, «*Al di là del fatto che questo criterio non trova rispondenza nella norma contrattuale, lo stesso è palesemente irragionevole perché avrebbe dovuto portare il docente ad indicare le preferenze non già secondo il suo interesse, ma in ragione di un astruso calcolo probabilistico su quello che sarebbe potuto essere l'ordine di priorità indicato dagli altri docenti, per avere la sede di lavoro in un ambito comunque accettabile.*

Senza volersi sostituire ai programmatori del sistema, il MIUR avrebbe più ragionevolmente dovuto inserire nel programma i posti disponibili in un ambito territoriale e le relative classi di concorso; verificare quanti docenti avessero indicato una preferenza per quell'ambito territoriale e per quella classe di concorso; formare una graduatoria per quell'ambito territoriale e per la relativa classe di concorso secondo il punteggio vantato dai docenti concorrenti; verificare, scorrendo la graduatoria, se il docente rientrante in posizione utile per coprire quel posto fosse in posizione utile di altra graduatoria per un ambito territoriale indicato nella sua domanda in via prioritaria; cancellare quel docente, cui fosse stato assegnato il posto, da ogni altra graduatoria; procedere così di seguito nello stesso ambito territoriale per tutte le classi di concorso e poi per tutti i restanti ambiti territoriali»[4].

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle disposizioni normative sopra richiamate, del provvedimento impugnato.

Pertanto, la ricorrente ha diritto alla rivalutazione, nella graduatoria per la mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, della sua domanda di mobilità, perché le sia riconosciuto il diritto ad una cattedra in ambito scolastico indicato nella domanda di mobilità in via prioritaria rispetto a quello assegnatole ("VEIC83400V-I.C. ILARIA ALPI" (AMBITO VEN0000017), in ragione del punteggio posseduto negli ambiti territoriali riportati nella sua domanda di mobilità e secondo l'ordine di preferenza in essa consentito; nonché,

[4]Trib. Lecce-sez. lav. coll.; Iazzi/MIUR+ altri, cit.

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

conseguentemente, le sia riconosciuto il diritto all'assegnazione di una cattedra in ambito scolastico indicato nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2017/2018 in via prioritaria rispetto a quello confermato scolastico indicato nella domanda di mobilità in via prioritaria rispetto a quello assegnatole ("VEIC83400V-I.C. ILARIA ALPI" (AMBITO VEN0000017), in ragione del punteggio posseduto negli ambiti territoriali riportati nella sua domanda di trasferimento e secondo l'ordine di preferenza in essa consentito.

Per tutto quanto sopra esposto la ricorrente, come sopra residente, elettivamente domiciliata e rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, nella persona del GDL designando, previa l'emissione dei provvedimenti tutti di cui alla l. n. 533/1973, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accolga le seguenti

DOMANDE

1.- Previo riconoscimento dell'illegittimità dell'assegnazione, in sede di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017, della sede "VEIC83400V-I.C. ILARIA ALPI" (AMBITO VEN0000017) in luogo di uno dei diversi AMBITI PUGLIA indicati in ordine di preferenza dalla ricorrente nella domanda, annulli il provvedimento di mantenimento della ricorrente della sede "VEIC83400V-I.C. ILARIA ALPI" (AMBITO VEN0000017) in luogo del trasferimento in uno degli AMBITI PUGLIA indicati dalla ricorrente in ordine di preferenza nella domanda giusta nota del MIUR n. 16128 del 12 aprile 2017.

2.- Ordini all'Amministrazione Scolastica di assegnare alla ricorrente per l'a.s. 2017/2018 una cattedra in ambito scolastico indicato nella domanda di trasferimento in via prioritaria, in ragione del punteggio posseduto negli ambiti territoriali riportati nella sua domanda e secondo l'ordine di preferenza in essa consentito.

4.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

SI ALLEGANO MEDIANTE DEPOSITO: 1.-contratto di lavoro; 2.-dichiarazione ex art. 46 dpr n. 445/2000; 3.-certificato di stato di famiglia; 4.- stato di servizio del maresciallo/inf. Pascali Antonio;5.-certificazione dell'Università del Salento/Dipartimento di matematica e fisica; 6.-certificazione del LSS "C. De Giorgi"; 7.-verbale della commissione medica acc. stato di invalidità; 8.-domanda di mobilità a.s. 2016/2017; 9.-notifica punteggio utile ai fini della domanda di mobilità a.s. 2016/2017; 10.-

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

comunicazione assegnazione sede di servizio; 11.-richiesta attivazione tentativo di conciliazione; 12.-proposta conciliativa; 13.-sentenza TAR Lazio n. 07674/2017; 14.-domanda trasferimento a.s. 2017/2018; 15.- decreto di rigetto del 30.08.2017.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, e che lo stesso nella misura di € 259,00 è stato versato il 04.09.2017 a mezzo marca recante il n.01160565994179

Lecce - Venezia, 04.09.2017

avv. Silvia Colucci

avv. Fernando Colucci

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura esistente nel fascicolo telematico del presente procedimento,

PREMESSO CHE:

-il ricorso ha per oggetto l'impugnazione dell'omessa assegnazione, in sede di mobilità nazionale a.s. 2016/2017 della sede di servizio in A.T. in uno di quelli indicati in via prioritaria nella relativa domanda; e dell'omesso trasferimento in una sede di servizio diversa da quelle indicate come preferite nella domanda relativa; e ciò in violazione del principio delle scorrimento della graduatoria, in favore di coloro collocati in graduatoria in posizione deteriore;

-ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire potenziale interesse contrario di altri docenti le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;

-al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali detti docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE:

-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;

-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio[5] e comunque è estremamente onerosa;

-l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;

[5]Cons. St. 19.09.1990, n. 106.

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb

-i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[…] *l'urgenza e la sformatizzazione della* […] *procedura* [ex art. 700 c.p.c.; ndr] *nonché la peculiarità del caso* […] *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini* […]*; applicando l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati* […] *mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale* […][6]»;

-infine, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, fanno

ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.

AUTORIZZI

la notificazione del ricorso nei confronti dei docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) Auorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Sunto dei motivi del ricorso;

d) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come «… *i docenti attualmente controinteressati alla assegnazione della ricorrente in una delle Sedi di servizio nell'Ambito Territoriale Puglia attualmente assegnata a docente in posizione in graduatoria deteriore rispetto a prima*»;

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Lecce - Venezia 04.09.2017

avv.Silvia Colucci

avv. Fernando Colucci

[6]Trib. Genova-Sez. lav., R.G. n. 3578/11, 01.09.2011.

Firmato Da: COLUCCI FERNANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2dc79392afe71bb734b0be56cf5918eb